



Repertorio n. 40.030

Raccolta n. 27.305

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno 25 (venticinque) del mese di ottobre, alle ore quindici.

in Legnano, Piazza Morelli n. 9.

Avanti a me dottoressa Carla Fresca Fantoni, Notaio residente in Legnano, iscritta al Collegio Notarile di Milano,

è presente il signor:

- **GALLO STAMPINO Geom. Remo**, nato a San Vittore Olona il giorno 11 dicembre 1949, domiciliato per la carica in Legnano, Via Pisacane n. 46.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certa, mi dichiara di agire non in proprio ma quale Amministratore Unico in carica della società:

"**EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L.**" con sede in Legnano, Via Pisacane n. 46, capitale sociale Euro 5.610.000 (cinquemilioneisecentodiecimila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 11900430155 ed iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso la predetta Camera di Commercio al n. MI-1508317.

Il comparente mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata regolarmente convocata nelle forme di legge e di statuto, mediante posta elettronica con riscontro di ricezione inviata ai soci ed agli aventi diritti in data 13 ottobre 2017, integrata con p.e.c. inviata a tutti gli aventi diritto in data 16 ottobre 2017, l'Assemblea della predetta società per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica dello Statuto ex D.Lgs. 175/2016 e D.Lgs. 100/2017;

- varie ed eventuali;

e mi chiede di far constare le delibere che l'assemblea adotterà.

Io Notaio aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue: ai sensi del vigente statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il comparente nella sua qualità predetta.

Egli constata:

a) che è presente in Assemblea il socio titolare del 99% (novantanove per cento) del capitale sociale, del quale il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire e più precisamente:

- il Comune di Legnano, per delega al dott. Colombo Roberto, nato a Legnano il 5 giugno 1955,

titolare di una partecipazione di nominali euro 5.553.900 (cinquemilioneicinquacentocinquantatremilanovecento) pari al 99% (novantanove per cento) del capitale sociale;

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE UFF. MILANO 6

II 02/11/2017

N° 42495 Serie 1T

Esatte € 200,00

b) che è presente l'Amministratore Unico in persona di se medesimo;

c) che è presente il Sindaco Unico Rag. Roberto Morelli.

Quindi ai sensi di legge e di statuto il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno su riportato.

Il Presidente pur essendo tutti gli intervenuti pienamente edotti dell'ordine del giorno, lo illustra brevemente; egli dà atto che si rende necessario modificare lo statuto vigente per adeguarlo alle norme di legge in materia e segnatamente al D. Lgs. 175/2016 e ad D. Lgs. 100/2017; egli dà atto di aver predisposto un nuovo testo di statuto sociale conforme alla suddetta disciplina di legge in materia, nel quale rimangono peraltro invariati la denominazione, il capitale sociale, la durata, la data di chiusura degli esercizi sociali, la sede e l'oggetto sociale fatto salvo il riferimento al D. Lgs. 163/2006 che viene sostituito dal riferimento al D. Lgs. 50/2016, testo che viene presentato dal Presidente all'Assemblea.

Dopodichè invita gli intervenuti a deliberare in merito alla suddetta proposta.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti, con voto espresso verbalmente,

D E L I B E R A

1) di approvare articolo per articolo il nuovo testo di statuto sociale quale presentato dal Presidente, che recepisce le novità introdotte dal D. Lgs. 175/2016 modificato dal D. Lgs. 100/2017 in materia di società a controllo pubblico,

nel quale rimangono invariati la denominazione, il capitale sociale, la durata, la data di chiusura degli esercizi sociali, la sede, e l'oggetto sociale fatto salvo il riferimento al D. Lgs. 163/2006 che viene sostituito dal riferimento al D. Lgs. 50/2016,

testo che viene da me Notaio letto all'Assemblea e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore sedici.

Il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, è stato da me letto, unitamente all'allegato "A", al comparente che lo approva.

Occupa di un foglio di carta, due facciate e della terza sin qui.

Firmato: Remo Gallo Stampino

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)

Allegato "A" al n. 27.305 di Raccolta

STATUTO SOCIALE della "EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L.

Art. 1 - E' corrente una società a responsabilità limitata partecipata direttamente da Amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico denominata:

"EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L."

Art. La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) la prestazione di servizi per:

- realizzare e/o fare realizzare aree/fabbricati nonchè mettere a disposizione gli stessi in affitto con o senza possibilità di riscatto alla scadenza, in vendita, sia in piena proprietà, che in diritto di superficie o usufrutto;
- gestire immobili, impianti, beni ed altre dotazioni patrimoniali ad essa conferiti dagli Enti locali ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2, comma 1, della legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e successive modifiche od integrazioni;
- attuare programmi di insediamento delle piccole e medie imprese, anche artigianali, così come individuate, ai sensi delle disposizioni degli enti finanziatori (quali a titolo esemplificativo Unione Europea, B.E.I, B.E.R.S, Organismi Internazionali, Nazionali e locali) nel rispetto dei vincoli di destinazione ivi descritti;
- favorire l'insediamento di piccole e medie imprese, anche artigianali, nonché lo sviluppo e l'innovazione di imprese, anche mediante la sistemazione di apposite strutture logistiche, fornendo gli strumenti necessari per la predisposizione, la verifica e l'avvio di progetti industriali e di servizi;
- organizzare fasi di ristrutturazione e di promozione sia nei confronti di soggetti economici, nazionali ed internazionali, sia verso enti ed istituzioni pubbliche, nazionali ed internazionali.

In particolare in via esemplificativa potrà:

- porre in essere convenzioni con il Comune di Legnano e/o con altri Comuni e/o Enti titolari di finanziamenti, assegnati e/o da assegnare dalla Regione Lombardia e/o da altri organismi Statali e/o Comunitari;
- individuare e contattare gli imprenditori ed i soggetti economici interessati a livello locale, nazionale ed internazionale a partecipare alle attività;
- selezionare imprenditori o comunque operatori industriali, commerciali o di servizi;
- attuare gli interventi necessari per il completamento della sede operativa della società, comprese le relative operazioni immobiliari incluso l'allestimento delle infrastrutture e la gestione delle attività operative;
- individuare i finanziamenti e le agevolazioni pubbliche, regionali, nazionali, comunitarie e internazionali, usufruibili per realizzare gli interventi;

- ottenere da Soggetti pubblici e/o privati finanziamenti per realizzare gli interventi, esclusa comunque ogni forma di attività di raccolta di risparmio nei confronti del pubblico;

- individuare anche Istituti pubblici e/o privati disposti ad effettuare finanziamenti, a tassi favorevoli, per facilitare l'insediamento, la ristrutturazione o il **reinsediamento** di piccole e medie imprese, anche artigianali, stipulando, ove nel caso, convenzioni con tali istituti;

- dare alle piccole e medie imprese, anche artigianali, nella fase di avviamento, assistenza e servizi per i diversi aspetti gestionali, il tutto nel rispetto di quanto portato dalla Legge 1815/1939.

Restano in ogni caso escluse le attività professionali riservate agli iscritti ad Albi professionali, i servizi di investimento di cui al D. **Lgs.** 58/1998, la raccolta del risparmio tra il pubblico nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui al Titolo V del D. **Lgs.** 385/1393;

b) l'acquisto, la vendita, la alienazione, la permuta, la costruzione, la ricostruzione e la ristrutturazione, la progettazione per conto proprio di beni immobili, nonché la locazione degli immobili di proprietà sociale o di cui la società detiene il possesso;

c) le attività di valorizzazione ed ottimizzazione dei patrimoni immobiliari degli enti locali soci e/o di società dagli stessi partecipati, costituiti a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo dall'insieme dei diritti reali immobiliari vantati su terreni, fabbricati cielo/terra, magazzini, depositi, impianti sportivi, **annonari** e su ogni altro bene ad uso non residenziale di proprietà pubblica. A tal fine, sulla base di apposito Contratto di Servizio, la Società potrà provvedere ad erogare direttamente, ovvero selezionando ed incaricando soggetti terzi competenti i seguenti servizi:

- la realizzazione di studi di pre-fattibilità e fattibilità, di analisi tecniche, di progetti di massima per programmi ed iniziative finalizzate alla valorizzazione degli immobili, anche attraverso il ricorso allo strumento del "**project financing**" di cui al D. **Lgs.** n. 50/2016 e successive modifiche;

- la cura e gestione dei rapporti con Autorità pubbliche, enti, organismi pubblici e/o privati;

- la cura e gestione dei rapporti con operatori nazionali ed internazionali pubblici e/o privati sia del mercato immobiliare che, più in generale, di altri settori dell'attività economica, coinvolti in qualità di investitori, co-investitori od utilizzatori finali nei processi di valorizzazione degli immobili in gestione;

- le attività di "asset e property management" relative agli immobili ed erogazione dei relativi servizi in favore degli utilizzatori;

- la gestione delle attività di marketing territoriale relative agli immobili.

La società può, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie connesse con l'oggetto sociale e/o ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello stesso, ivi compresa la facoltà di stipulare mutui e finanziamenti, concedere garanzie personali e reali di qualsiasi genere nonchè assumere interessenze e partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche all'estero.

In particolare l'attività finanziaria, la prestazione di garanzie e l'acquisizione di partecipazioni potranno essere esercitate esclusivamente in via non prevalente ma complementare e non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Legnano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero di modificare l'indirizzo (via e numero civico) della sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci e degli organi sociali, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali: è onere dei soci e dei componenti degli organi sociali, comunicare alla società, ai fini della trascrizione nei libri sociali, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica affinché possano essere utilizzati nei loro confronti tali forme di comunicazione.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 5.610.000,00 (cinquemilioniseicentodiecimila virgola zero zero) ed è diviso tra i soci secondo le quote di partecipazione risultanti dal dal Registro Imprese e che dovranno essere riportate, previa iscrizione al Registro Imprese competente, su richiesta delle parti interessate, nell'apposito libro dei soci che sarà mantenuto a cura dell'organo amministrativo.

A tale proposito, al di fuori dei casi in cui la disciplina normativa abbia natura tassativa ed inderogabile, per l'esercizio dei diritti previsti nel presente Statuto deve farsi riferimento al contenuto delle iscrizioni nel predetto libro dei soci.

Art. 6 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 14 comma 5 del D. Lgs. 100/2017; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata, nel caso che l'interesse della società lo esiga, a terzi estranei alla compagine sociale purchè nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 9, in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso.

Art. 7 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 8 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio e in materia di società a controllo pubblico.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Possono essere soci:

- soggetti di diritto pubblico: il Comune di Legnano, altri Enti Locali, consorzi di Enti locali, società a totale o prevalente capitale pubblico.

Fino a quando la società sarà proprietaria di beni e di altre dotazioni patrimoniali di cui all'art. 113, comma 13, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il capitale dovrà essere interamente pubblico.

La titolarità azionaria pubblica può essere espressa, oltre che dagli Enti pubblici territoriali, anche da Aziende speciali, Consorzi o Società per azioni a totale o prevalente partecipazione pubblica.

Non sarà pertanto valido, nei confronti della società, il trasferimento di partecipazioni in violazione di quanto prescritto dal presente articolo.

Art. 10 - Le partecipazioni sono trasferibili subordinatamente al rispetto delle condizioni previste dal presente Statuto, e nel rispetto del dettato di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 175/2016 e, in quanto richiamato, di quanto disposto dall'art. 7 comma 1 e dall'art. 5 commi 1, 2, 3 e 4 e successive modifiche o integrazioni.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In tal caso, il socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione, dovrà prima offrirla, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec, contenente le condizioni dell'alienazione, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alle quote di partecipazione già possedute, salvo che si tratti di società controllate o **controllanti** del socio.

Il socio interessato all'acquisto dovrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec, indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci ed alla società, di voler esercitare la prelazione per la quota di partecipazione di sua spettanza, precisando altresì la quota di partecipazione che intende acquistare, in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato nel termine suindicato di voler esercitare la prelazione, è considerato **rinunciante**.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo della partecipazione, questo sarà stabilito da un Collegio di tre arbitri da nominarsi in conformità al "Regolamento Arbitrale Nazionale" della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

Il Collegio Arbitrale avrà sede a Milano.

Il Collegio Arbitrale prenderà la propria decisione in conformità a quanto previsto nel presente statuto, ed in base alle norme di legge vigenti.

L'arbitrato si svolgerà, in lingua italiana, secondo diritto ed in via rituale.

Il prezzo determinato dal Collegio arbitrale sarà vincolante per i soci, salva la facoltà del socio alienante di rinunciare alla cessione della partecipazione e del socio acquirente o dei soci acquirenti di rinunciare all'acquisto,

fermo restando che sono a carico del socio **rinunciatario** i costi della procedura arbitrale.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.

Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio che intende cedere la propria partecipazione è libero di offrirla a terzi non soci, purchè rientranti tra i soggetti sopra indicati.

L'efficacia della alienazione di partecipazioni a soggetti terzi rispetto alla società nel senso sopra indicato, esperito quanto sopra previsto in tema di prelazione, è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal precedente art. 9 nonchè alla sussistenza di un interesse della società stessa all'ingresso del nuovo socio, collegato all'apporto che questi potrà fornire allo sviluppo delle iniziative o delle attività sociali.

Tale valutazione è rimessa all'Assemblea dei soci che viene convocata nel più breve tempo possibile e che delibera entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di alienazione, effettuata con raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, nella quale devono essere indicati gli elementi idonei a consentirne la valutazione. Il rifiuto del "placet" dovrà essere motivato, tenuto conto dell'apporto che il nuovo socio potrà fornire per il conseguimento delle finalità sociali.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o fax entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca, nei termini di legge, la decisione che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di

mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale competente per territorio in base alla sede sociale, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 13 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dall'Amministratore Unico o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, con delibera Assembleare.

Art. 14 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico;
- 3) la nomina del Sindaco Unico o dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e/o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca del liquidatore;
e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) l'emissione di titoli di debito;
- 8) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci o che in base al presente statuto sono riservate alle decisioni dei soci.

Art. 15 - Le deliberazioni dei soci sono assunte con delibera assembleare e con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano specifiche maggioranze diverse, e possono essere adottate solo con deliberazione assembleare.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ai sensi del D. Lgs. 175/2016 art. 7 comma 7, sono adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione.

Art. 16 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, salvo il diritto di recesso per i soci assenti o dissenzianti nei casi in cui compete.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano o in uno degli altri Paesi dell'Unione Europea;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, all'Amministratore unico ed al Sindaco Unico o ai componenti l'organo di Controllo;

l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci, dall'Amministratore Unico e dal Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo oppure da uno dei soci che rappresenti almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, l'Amministratore Unico, il Sindaco Unico o i componenti dell'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti; ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, l'Amministratore Unico e il Sindaco Unico o i componenti dell'organo di controllo eventualmente assenti dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata agli atti della società;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta, consegnata al delegato anche mediante fax, che dovrà essere conservata dalla società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h) l'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare sarà valida a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione - ove ve ne siano - i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;

verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova presente il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - La società è amministrata da un Amministratore Unico, avente i requisiti di legge e segnatamente i requisiti di cui all'art. 11 del D. Lgs. 100/2017.

Nel caso in cui ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il capitale della Società sia interamente pubblico, i soggetti pubblici titolari del capitale sociale avranno la facoltà di nominare l'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2449 C.C..

L'Amministratore unico può essere anche non socio ed è rieleggibile.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

La cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato **ricostituito**.

Art. 18 - L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi

sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci e salve eventuali limitazioni stabilite in sede di nomina.

L'Amministratore Unico può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nei limiti e nel rispetto delle norme e delle forme di legge e nominare direttori anche generali.

Art. 19 - L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza sociale spetta inoltre ai direttori, agli **institori** ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina, e nel rispetto delle norme e delle forme di legge.

Art. 20 - Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica all'Amministratore Unico il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Art. 21 - E' fatto salvo, ai sensi dell'art. 11 comma 9 lettera d) del D. Lgs. 100/2017, il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

Nel rispetto dei limiti di legge in materia di compensi dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico tempo per tempo vigenti, i soci possono inoltre assegnare all'amministratore unico un'indennità annuale in misura fissa tenuto conto in ogni caso del divieto introdotto dal punto c) comma 9 dell'art. 11 del D. Lgs. 100/2017 di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e del divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22 - L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche **monocratico**, si applicano - ove compatibili - le disposizioni sul collegio sindacale per le Società per Azioni.

L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri-doveri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le Società per Azioni e dalle norme di legge in materia (D. Lgs. 100/2017 e D.P.R. 251 del 2012).

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito

dalla legge ed avente i requisiti di legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi questi requisiti, le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si riunisce il Collegio, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

I membri dell'organo di controllo e il Revisore restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

BILANCIO E UTILI

Art. 23 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell' 2364 C.C..

Art. 24 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) di essi da destinarsi a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il residuo sarà devoluto secondo quanto deciso dai soci in sede di approvazione del bilancio.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 25 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge in materia.

Firmato: Remo Gallo Stampino

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)